



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 158 - 28 AGOSTO 2026

Decreti del Presidente della Giunta regionale dal n. 40 al n. 46 del 2026

Sommario

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreti del Presidente della Giunta Regionale

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 22.07.2026

D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, ART. 22, CO. 1BIS - SOSPENSIONE EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL D.P.R. 361/2000 E ALLA L.R. 7/2024. (ALL. 4/2026).

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 28.07.2026

COMMISSIONE MEDICO LOCALE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA UNITÀ LOCALE DI PESCARA PER GLI ACCERTAMENTI DELL'IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI VEICOLI, AI SENSI DELL'ART. 330 DEL D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – MODIFICA ED INTEGRAZIONE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 44/2025

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 42 del 31.07.2026

NOMINA GIURIA DEL PREMIO INTERNAZIONALE IGNAZIO SILONE - ANNO 2026

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 07.08.2026

DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 – “ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE”, CON SEDE IN ARIELLI (CH).

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 07.08.2026

DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - “ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VINI – APROVIN – ABRUZZO”, CON SEDE IN CHIETI.

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 07.08.2026

DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI “TEATE” CON SEDE IN CHIETI.

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 07.08.2026

DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - CONSORZIO "C.EDI.S. TEATINO CONSORZIO EDILIZIA SPERIMENTALE" CON SEDE IN CHIETI.



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 40

OGGETTO: D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, ART. 22, CO. 1BIS - SOSPENSIONE EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL D.P.R. 361/2000 E ALLA L.R. 7/2024. (ALL. 4/2026).

Data: 22/07/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 22, co. 1bis - Sospensione efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato di cui al D.P.R. 361/2000 e alla L.R. 7/2024. (All. 4/2026).

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)";

VISTO, in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: "Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni", che disciplina le funzioni amministrative nella materia *de qua*;

TENUTO CONTO che la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7, all'art. 2, disciplina le funzioni di competenza regionale da svolgersi attraverso la "Struttura organizzativa competente" in materia di persone giuridiche private;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante "PARZIALE REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO "PRESIDENZA - PROGRAMMAZIONE - TURISMO", con cui, tra l'altro, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale" è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

RILEVATO che l'art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.: "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", testualmente recita:

"Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore [...], l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore [...], è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'art. 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o alla Provincia autonoma competente";

RILEVATO, altresì, che per effetto del prefato art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, l'iscrizione degli Enti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), determina, oltre che la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione degli stessi nel Registro regionale delle persone giuridiche, anche l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione degli Enti medesimi nel citato RUNTS;

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito successive indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.. In particolare, al punto 2. della Circolare ministeriale n. 38 del 21.04.2022 recante "*L'iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti.*", sono stati indicati i requisiti per l'iscrizione al RUNTS relativamente agli Enti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche e, per l'effetto, già dotati di personalità giuridica;

- **RILEVATO** che il Dipartimento "Sociale - Enti Locali - Cultura" - Servizio "Programmazione sociale" DPG022 - Ufficio "Terzo Settore", competente in materia di iscrizioni degli Enti al RUNTS, ha trasmesso in data 14/07/2026 la Determinazione Dirigenziale n. DPG022/183 del 14/07/2026 recante: "*Provvedimento di iscrizione dell'Ente "Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti Bonaventura Barattelli - ETS (rep. n. 167218; CF 00082030669) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" - "G", del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020 e ss.mm.ii.*", con cui ha provveduto ad iscrivere nell'apposita sezione del RUNTS, l'Ente *de quo* già iscritto nel registro regionale delle persone giuridiche, come specificato nell'Al. 4/2026, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024 all'Ente riportato all'Al. 4/2026 al presente decreto;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della "Direzione generale della Regione", reggente del Dipartimento "Presidenza - Programmazione - Turismo" e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto

1. **di prendere atto** della Determinazione Dirigenziale, citata in premessa, del Dipartimento "Sociale - Enti Locali - Cultura" Servizio "Programmazione sociale" DPG022 - Ufficio "Terzo Settore" n. DPG022/183 del 14/07/2026 riferita **all'Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti Bonaventura Barattelli - ETS (rep. n. 167218; CF 00082030669 con sede in L'Aquila (AQ), Castello Cinquecentesco snc;**
2. **di prendere atto** dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, da parte del Dipartimento "Sociale - Enti Locali - Cultura" Servizio "Programmazione sociale" DPG022 - Ufficio "Terzo Settore", dell'Ente già iscritto nel registro regionale delle persone giuridiche, come dettagliato all'Al. 4/2026, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di disporre** la conseguente sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell'Ente medesimo, a decorrere dalla data del presente provvedimento, con ogni conseguente inapplicabilità di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alla L.R. n. 7/2024;
4. **di disporre** che, in caso di cancellazione dell'Ente, di cui all'Al. 4/2026, dal RUNTS, opportunamente comunicata dalla competente Struttura regionale, sarà ripristinata la pregressa

iscrizione dell'Ente medesimo al registro regionale delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2000 e L.R. n. 7/2024;

5. **di trasmettere** il presente atto all'Ente e al Dipartimento "Sociale - Enti Locali - Cultura" - Servizio "Programmazione sociale" DPG022 - Ufficio "Terzo Settore", per opportuna conoscenza;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto ed il relativo Allegato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE
Sandrina Masciola
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
Marco De Santis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
Vincenzo Rivera
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: ALLEGATO 4_2026.pdf

Impronta EB6A12C9676F8517631085277490877F14DF6008FE502BE8FFB5467CE6BFEEF6



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 22/07/2026 15:14:29

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

Allegati per Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40 del 22.07.2026

ALLEGATO 4_2026

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-10/allegato-4-2026.pdf>

Hash: 564a672deb3a059c5f7d50a9f2b69423



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 41

OGGETTO: COMMISSIONE MEDICO LOCALE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA UNITÀ LOCALE DI PESCARA PER GLI ACCERTAMENTI DELL'IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI VEICOLI, AI SENSI DELL'ART. 330 DEL D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – MODIFICA ED INTEGRAZIONE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 44/2025

Data: 28/07/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Commissione medico locale presso l'Azienda Sanitaria Unità Locale di Pescara per gli accertamenti dell'idoneità alla guida dei veicoli, ai sensi dell'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – Modifica ed integrazione Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44/2025

VISTO l'art. 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., "Nuovo codice della Strada", recante norme sull'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari ai fini dell'idoneità alla guida di veicoli che stabilisce la competenza delle commissioni mediche locali presso le Unità Sanitarie Locali;

VISTO l'art. 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*" che specifica la costituzione e il funzionamento delle suddette Commissioni mediche locali;

RICHIAMATI, in particolare, i commi 1, 2, 3 e 4 del predetto art. 330, secondo cui:

- "*Le Commissioni Mediche Locali sono costituite con provvedimento del Presidente della Regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale*" (comma 1);
- "*La Commissione è composta da un Presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse*" (comma 2);
- "*Il Presidente della Commissione medica locale è nominato, con provvedimento del Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1*" (comma 3);
- "*il Presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento*" (comma 4);

PRECISATO che eventuali integrazioni, con personale di diversa qualifica, per le finalità specifiche previste dal comma 5 non sono contemplate dall'art. 330 comma 1 e 2 e, pertanto, non sono oggetto del presente atto;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 16 settembre 2025, recante *"Commissione medico locale presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara per gli accertamenti dell'idoneità alla guida di veicoli, ai sensi dell'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - Modifica ed integrazione Decreto Presidenziale n. 32/2025"*;

VISTA la nota Prot. n. 0064322/26 del 01.07.2026, acquisita al protocollo regionale n. RA/270924 del 01.07.2026, agli atti del Servizio regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria-DPF023, con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara chiede la modifica del succitato D.P.G.R. n. 44 del 16.09.2025, prevedendo la sostituzione del componente supplente dei Medici del Ministero dell'Interno, in considerazione della nuova designazione da parte dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, di cui alla nota prot. M_DA0D32CC REG2026 0087155 del 26.06.2026 (acquisita al prot. RA n. 0286830/26 del 13/07/2026);

RITENUTO di dare seguito alla su richiamata richiesta di modifica del D.P.G.R. n. 44 del 16 settembre 2025 e nominare, in conformità, la Commissione medica locale di cui all'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATA a tal proposito la nota della Direzione Generale prot. RA/0479434 del 08/11/2022 recante *"Disciplina in materia di incompatibilità/inconferibilità e obbligo di trasparenza. Indirizzi operativi del vigente P.I.A.O."*;

CONSIDERATO che con il presente atto non si conferiscono - né ai componenti, né al Presidente della commissione medico legale - incarichi soggetti alla disciplina delle incompatibilità/inconferibilità non essendo previste competenze amministrative e di gestione che costituirebbero, invece, il presupposto giuridico dell'art. 20 D.Lgs 39/2013 e dell'art. 35 bis Dlgs 165/2001;

PRECISATO che non sono presenti in esso dati da omettere o minimizzare, per cui è possibile procedere alla integrale pubblicazione del presente atto e del suo allegato parte integrante e sostanziale;

PRECISATO, altresì, che il presente Atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente decreto ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

tutto ciò premesso

DECRETA

- **di PRENDERE ATTO** della designazione contenuta nella nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, citata in premessa, relativa alla composizione della Commissione medica locale per gli accertamenti dell'idoneità alla guida di veicoli per l'ambito territoriale della Provincia di Pescara;
- **di MODIFICARE ed INTEGRARE**, ai sensi dell'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, in conformità, la composizione della Commissione medica locale dell'Azienda Sanitaria 203 di Pescara contenuta nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 44 del 16 settembre 2025, che per l'effetto risulta costituita come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di NOTIFICARE** il presente provvedimento alla ASL di Pescara.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE
Alessandra Persiani
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Camillo Odio
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: allegato a_signed(1).pdf

Impronta E915ECC467A4EAC0AFB2AFBB1D269F462F63A6EBA713E027CC69B6428D6880CA



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 28/07/2026 15:19:55

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031

Allegati per Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 28.07.2026

allegato a_signed(1)

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2026-08-10/allegato-signed1.pdf>

Hash: 4e9380139f6cfde7026f1ded7166dc14



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 42

OGGETTO: NOMINA GIURIA DEL PREMIO INTERNAZIONALE IGNAZIO SILONE - ANNO 2026

Data: 31/07/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Nomina Giuria del Premio Internazionale Ignazio Silone - Anno 2026

VISTA la L.R. 2 maggio 1995 n. 94 recante “*Premio Internazionale Ignazio Silone*, nonché le successive modifiche apportate dalla L.R. 27 aprile 2017 n. 29 e dalla L.R. 16 giugno 2020 n. 14;

VISTO il decreto n. 34/26 del 16.06.2026 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha istituito ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 94/95, il Comitato del Premio Silone per l’anno 2026;

VISTO il comma 3, art. 4 della L.R. n. 94/95 ai sensi del quale il Presidente della Regione Abruzzo nomina i componenti della Giuria su designazione del Comitato;

CONSIDERATO che i membri del suddetto Comitato presenti nella riunione del 03.07.2026, hanno designato i seguenti membri della Giuria:

- *Liliana BIONDI*
- *Caterina FANTAUZZI*
- *Nello SIMONELLI*
- *Maria Giovanna STATI*
- *Sergio VENDITTI*
- *Giuseppe VIRGALLITA*

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), di attuazione della legge n. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);

ACQUISITE a cura della Segreteria del Premio, le dichiarazioni attestanti l’insussistenza di cause ostative di inconferibilità rilasciate da: Liliana Biondi, Caterina Fantauzzi, Nello Simonelli, Maria Giovanna Stati, Sergio Venditti e Giuseppe Virgallita, ai sensi delle norme sopra riportate;

DATO ATTO dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di cause ostative di inconferibilità, e pertanto, dell’assenza di ragioni ostative;

PRECISATO che il fascicolo delle istruttorie relative all’accertamento dell’assenza di cause ostative alle nomine è agli atti della Segreteria del Premio presso l’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca di Mezzo del Servizio Beni e Attività Culturali;

DATO ATTO che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali e il Direttore Regionale del Dipartimento Sociale – Enti Locali- Cultura hanno rispettivamente espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

per le ragioni in premessa

DI NOMINARE, ai sensi dell’art.4 della L.R. 2 maggio 1995 n. 94 e s.m.i., i seguenti componenti della Giuria del Premio Internazionale Ignazio Silone per l’anno 2026:

- *Liliana BIONDI*
- *Caterina FANTAUZZI*
- *Nello SIMONELLI*
- *Maria Giovanna STATI*

- *Sergio VENDITTI*
- *Giuseppe VIRGALLITA*

DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 2 maggio 1995 n. 94 e s.m.i., le funzioni di Segreteria sia del Comitato e sia della Giuria del Premio sono svolte dal responsabile dell'Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca di Mezzo, dott.ssa Anna Maria MARZIALE;

DI TRASMETTERE copia del presente Decreto al Dipartimento Sociale-Enti Locali-Cultura;

DI PUBBLICARE il presente Decreto integralmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito ufficiale della Regione Abruzzo.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE
Annamaria Marziale
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPG027 SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI L'AQUILA
Marianna Di Stefano
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPG DIPARTIMENTO SOCIALE ENTI LOCALI CULTURA SEDE PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A07 Formazione professionale; Istruzione; Ricerca e Università; Politiche Sociali; Enti Locali e Polizia Locale; Edilizia scolastica; Beni e attività culturali e di spettacolo.
Roberto Santangelo
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 31/07/2026 12:53:24

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 43

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 – “ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE”, CON SEDE IN ARIELLI (CH).

Data: 07/08/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Dichiarazione di estinzione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile e dell'art. 9 della L.R. n. 7/2024 – “ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE”, con sede in Arielli (CH).

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

VISTO, in particolare, l'art. 27 del Codice civile, il quale recita: *“Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare”*;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)”*;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato *“Competenze delle regioni e delle province autonome”*;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: *“Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni.”*;

VISTI, specificatamente, della L.R. 7/2024:

- l'art.5, co. 6, che stabilisce: *“Il registro [...], ed è detenuto dalla Struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche che rilascia le relative certificazioni, ivi compresi l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché' ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi.”*;
- l'art 9, co. 4, che stabilisce: *“L'esistenza di una delle cause di estinzione di cui al comma 1 è accertata dalla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica e viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto è comunicato all'Ente e al Presidente del Tribunale, per le finalità di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Conclusa la procedura di liquidazione su ordine del Presidente del Tribunale competente, si provvede, con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione ed alla conseguente annotazione nel Registro di cui all'articolo 5”*;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante “PARZIALE REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO “PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO”, con cui, tra l'altro, il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale” è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

PRESO ATTO che:

- l'Associazione denominata **“ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE”** è stata costituita in data 27 maggio 1993, con atto a rogito della Dott.ssa Loredana Borrelli, Notaio in Orsogna, Rep. n. 7605 - Racc. n. 2193, a cui risulta allegato,

sotto la lettera A), lo Statuto dell'Associazione medesima, successivamente modificato in data 25 gennaio 1999 con atto pubblico del medesimo Notaio, Rep. N. 12773 – Racc. n. 4073;

- con D.P.G.R. n. 104 del 3 marzo 2000 alla cennata Associazione è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Codice civile e che in data 27/04/2000 detta Associazione è stata, quindi, iscritta al n. 249 del Registro detenuto dal Tribunale di Chieti;

RILEVATO che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;

DATO ATTO che:

- il Tribunale di Chieti con nota prot. n. 642 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3476 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all' "ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE", risultando la stessa iscritta in data 27/04/2000 al n. 249 del Registro detenuto dal Tribunale di Chieti;

RILEVATO che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, era stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

CONSIDERATO che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l' "ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE" già iscritta nel registro del Tribunale di Chieti, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

EVIDENZIATO che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

TENUTO CONTO che, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante agli atti del Servizio medesimo;

DATO ATTO che, nell'ambito della suddetta ricognizione, è stato acquisito il file Excel allegato alla nota dell'Agenzia delle Entrate, agli atti con prot. n. 167779/26 del 22.04.2025, nonché la nota della Prefettura di Chieti in atti al prot. 0198266/25 del 14/05/25;

EVIDENZIATO che detta documentazione non ha apportato ulteriori contributi informativi, tali da rendere possibile la reperibilità dell' "ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE";

RICHIAMATA la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati "A" e "B" della citata deliberazione), condotta dalla Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27

del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

- ha dato disposizione di procedere, decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del competente Comune, senza che detti Enti riscontrino la comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, quale persistente situazione di irreperibilità, all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

CONSIDERATO che l'Associazione in parola è tra quelle ricomprese nel citato Allegato B alla DGR n. 462/2025;

RILEVATO che:

- la comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile, prot. n. 137599/26 del 03.04.2026, formalizzata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii, riferita all' "ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE", è stata pubblicata all'Albo On Line del Comune di Arielli (CH) per n. 15 giorni dal 10/04/2026 al 24/04/2026 (giusta relata di pubblicazione del Comune di Arielli (CH), in atti al prot. n. 0144313/26 del 10.04.2026);
- detta comunicazione di avvio del procedimento di estinzione è stata, altresì, pubblicata per giorni 15, a far data dal 14.05.2026, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 21/2026;

EVIDENZIATO che risultano decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Arielli (CH), senza che l'"ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE" abbia riscontrato la comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, (quali: dichiarazione di sede legale attiva, verbale di nomina o rinnovo degli organi, bilanci o rendiconti approvati, dimostrazione che lo scopo non è divenuto impossibile, nonché della sussistenza di un patrimonio idoneo al perseguimento dello scopo statutario attuale e perseguibile, ecc..);

CONSIDERATO che il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale" ha ritenuto, altresì, doveroso, al fine di completare l'istruttoria in modo più compiuto ed esaustivo, trasmettere, mediante raccomandata A.R., le risultanze dell'attività istruttoria fin qui espletata, all'indirizzo del legale rappresentante (così come comunicato dall'Agenzia delle Entrate con la già richiamata nota in atti al prot. n. n. 167779/26 del 22.04.2025), anche al fine di consentire allo stesso di presentare ogni utile elemento e formulare eventuali osservazioni in ordine alla conclusione del procedimento volto all'estinzione dell'Associazione;

DATO ATTO che il Legale Rappresentante, con nota acquisita agli atti al prot. n. 264947 del 28.06.2026 ha comunicato che nulla osta a ché si proceda alla definizione del procedimento di estinzione dell'"ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE", ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, rappresentando che ciò trova fondamento, nella *"ormai scarsa attività dell'Associazione dedita principalmente alla gestione del Museo Geopaleontologico Alto Aventino sito in Palena Ch - (passato in gestione al Comune di Palena)"*;

PRESO ATTO che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";

PRESO ATTO che, per la fattispecie in esame, la L.R. 7/2024, art. 4 co. 3, prevede, ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti interessati dal procedimento *de quo*, l'acquisizione del parere

delle Strutture regionali competenti nei settori di attività in cui opera l'Associazione medesima, nonché del parere del Servizio regionale con competenze in materia di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 4, co. 4 della L.R. 7/2024, che testualmente recita: *"I Servizi regionali competenti si esprimono in merito agli scopi e all'attività dell'Ente richiedente. Il Servizio con competenza in materia di bilancio si esprime sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti. Qualora i detti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi."*

VISTA la nota prot. n. 273031/26 del 02/07/2026 con cui il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha quindi richiesto, ai sensi del prefato art. 4, co. 3, della L.R. 7/2024, i pareri di competenza, in merito agli scopi e all'attività dell'Associazione, al Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" e al Dipartimento "Sociale- Enti Locali - Cultura", precisando che *"qualora i suddetti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla data della presente richiesta, gli stessi, si intenderanno favorevolmente espressi"*;

RILEVATO che, a tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" né da parte del Dipartimento "Sociale- Enti Locali - Cultura", pertanto, per quanto disposto all'art. 4, co.4 della L.R. 7/2024, i pareri si intendono, in modo implicito, favorevolmente espressi;

ACCERTATO che sussistono per il caso di specie, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, le condizioni, nonché la competenza regionale, per dichiarare, con il presente atto, l'estinzione della personalità giuridica dell'"ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE";

RITENUTO di dover trasmettere il presente atto di dichiarazione di estinzione delle personalità giuridica, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale competente per territorio, perché provveda agli adempimenti di rito;

RITENUTO, altresì, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica dell'"ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE" con sede in Arielli (CH);

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti."* e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della "Direzione generale della Regione", reggente del Dipartimento "Presidenza - Programmazione - Turismo" e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di prendere atto** delle risultanze dell'intera attività istruttoria e ricognitiva, come descritta negli atti evocati in premessa, svolta nei confronti dell'"ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE" dalla Struttura organizzativa in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024, incardinata nel Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale";
2. **di prendere atto** che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";

3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, **l'estinzione della personalità giuridica** dell'"ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE" con sede in Arielli (CH);
4. **di trasmettere** il presente atto di dichiarazione di estinzione della personalità giuridica, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale competente per territorio, perché provveda agli adempimenti di rito;
5. **di specificare** che su ordine del Presidente del competente Tribunale, si provvederà con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione dell'"ASSOCIAZIONE CULTURALE RICERCHE E STUDI DELLA MAJELLA MADRE" con sede in Arielli (CH), iscritta al n. 249 del Registro delle persone giuridiche già detenuto dal Tribunale di Chieti;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE
Sandrina Masciola
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
Marco De Santis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
Vincenzo Rivera
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 07/08/2026 23:05:26

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 44

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - "ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VINI – APROVIN – ABRUZZO", CON SEDE IN CHIETI.

Data: 07/08/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Dichiarazione di estinzione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile e dell'art. 9 della L.R. n. 7/2024 - "ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VINI – APROVIN – ABRUZZO", con sede in Chieti.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

VISTO, in particolare, l'art. 27 del Codice civile, il quale recita: *"Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare"*;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)"*;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato *"Competenze delle regioni e delle province autonome"*;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: *"Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni."*;

VISTI, specificatamente, della L.R. 7/2024:

- l'art.5, co. 6, che stabilisce: *"Il registro [...], ed è detenuto dalla Struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche che rilascia le relative certificazioni, ivi compresi l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi."*;
- l'art 9, co. 4, che stabilisce: *"L'esistenza di una delle cause di estinzione di cui al comma 1 è accertata dalla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica e viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto è comunicato all'Ente e al Presidente del Tribunale, per le finalità di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Conclusa la procedura di liquidazione su ordine del Presidente del Tribunale competente, si provvede, con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione ed alla conseguente annotazione nel Registro di cui all'articolo 5"*;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante "PARZIALE REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO "PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO", con cui, tra l'altro, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale" è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

PRESO ATTO che l'"ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VINI – APROVIN – ABRUZZO" con sede in Chieti (costituita in data 10.10.1988 con atto pubblico a rogito del Notaio Avv. Germano De Cinque Rep. N. 28604 racc. n. 11308), a cui è stata riconosciuta la personalità giuridica con deliberazione della Giunta regionale n. 8185 del 06.12.1990, è stata iscritta in data 11.09.1995 al n. 239 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale di Chieti;

RILEVATO che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;

DATO ATTO che:

- il Tribunale di Chieti con nota prot. n. 642 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3476 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all'“ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VINI – APROVIN – ABRUZZO”, risultando la stessa iscritta in data 11.09.1995 al n. 239 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale di Chieti;

RILEVATO che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, era stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

CONSIDERATO che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l'“ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VINI – APROVIN – ABRUZZO”, già iscritta nel registro del Tribunale di Chieti, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

EVIDENZIATO che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

TENUTO CONTO che, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”, prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante agli atti del Servizio medesimo;

DATO ATTO che, nell'ambito della suddetta ricognizione, è stato acquisito il file Excel allegato alla nota dell'Agenzia delle Entrate, agli atti con prot. n. 167779/26 del 22.04.2025, nonché la nota della Prefettura di Chieti in atti al prot. 0198266/25 del 14/05/25;

EVIDENZIATO che detta documentazione non ha apportato ulteriori contributi informativi, tali da rendere possibile la reperibilità dell'“ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VINI – APROVIN – ABRUZZO”;

RICHIAMATA la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati “A” e “B” della citata deliberazione), condotta dalla Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale”, nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
- ha dato disposizione di procedere, decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del competente Comune, senza che detti Enti riscontrino la comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, quale persistente situazione di

irreperibilità, all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

CONSIDERATO che detta l'Associazione in parola è tra quelle ricomprese nel citato Allegato B alla DGR n. 462/2025;

RILEVATO che:

- la comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile, prot. n. 125389 del 27/03/2026, formalizzata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii, riferita all'"ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VINI – APROVIN – ABRUZZO" è stata pubblicata all'Albo On Line del Comune di Chieti per n. 15 giorni dal 01/04/2026 al 16/04/2026 (giusta relata di pubblicazione del Comune di Chieti, in atti al prot. n. 0162047/26 del 22.04.2026);
- detta comunicazione di avvio del procedimento di estinzione è stata, altresì, pubblicata per giorni 15, a far data dal 07.04.2026, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 15/2026;

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, non è pervenuto qualsivoglia riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento d'estinzione, pubblicato nei modi su indicati;

PRESO ATTO che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";

PRESO ATTO che, per la fattispecie in esame, la L.R. 7/2024, art. 4 co. 3, prevede, ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti interessati dal procedimento *de quo*, l'acquisizione del parere delle Strutture regionali competenti nei settori di attività in cui opera l'Associazione medesima, nonché del parere del Servizio regionale con competenze in materia di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 4, co. 4 della L.R. 7/2024, che testualmente recita: *"I Servizi regionali competenti si esprimono in merito agli scopi e all'attività dell'Ente richiedente. Il Servizio con competenza in materia di bilancio si esprime sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti. Qualora i detti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi."*

VISTA la nota prot. n. 166068/26 del 23/04/2026 con cui il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha quindi richiesto, ai sensi del prefato art. 4, co. 3, della L.R. 7/2024, i pareri di competenza, in merito agli scopi e all'attività dell'Associazione, al Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" e al Dipartimento "Agricoltura", precisando che *"qualora i suddetti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla data della presente richiesta, gli stessi, si intenderanno favorevolmente espressi"*;

RILEVATO che, a tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" né da parte del Dipartimento "Agricoltura", pertanto, per quanto disposto all'art. 4, co.4 della L.R. 7/2024, i pareri si intendono, in modo implicito, favorevolmente espressi;

ACCERTATO che sussistono per il caso di specie, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, le condizioni, nonché la competenza regionale, per dichiarare, con il presente atto, l'estinzione della personalità giuridica dell'"ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VINI – APROVIN – ABRUZZO";

RITENUTO di dover trasmettere il presente atto di dichiarazione di estinzione delle personalità giuridica, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale competente per territorio, perché provveda agli adempimenti di rito;

RITENUTO, altresì, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica dell'"ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VINI – APROVIN – ABRUZZO" con sede in Chieti;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti."* e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della "Direzione generale della Regione", reggente del Dipartimento "Presidenza - Programmazione - Turismo" e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di prendere atto** delle risultanze dell'intera attività istruttoria e ricognitiva, come descritta negli atti evocati in premessa, svolta nei confronti dell'"ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VINI – APROVIN – ABRUZZO", dalla Struttura organizzativa in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024, incardinata nel Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale";
2. **di prendere atto** che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";
3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, **l'estinzione della personalità giuridica** dell'"ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VINI – APROVIN – ABRUZZO", con sede in Chieti;
4. **di trasmettere** il presente atto di dichiarazione di estinzione della personalità giuridica, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale competente per territorio, perché provveda agli adempimenti di rito,
5. **di specificare** che su ordine del Presidente del competente Tribunale, si provvederà con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione dell'"ASSOCIAZIONE PRODUTTORI VINI – APROVIN – ABRUZZO", con sede in Chieti, iscritta al n. 239 del Registro delle persone giuridiche già detenuto dal Tribunale di Chieti;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE
Sandrina Masciola
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
Marco De Santis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
Vincenzo Rivera
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 07/08/2026 23:06:05

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 45

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - ASSOCIAZIONE DEI PRODUTTORI OLIVICOLI "TEATE" CON SEDE IN CHIETI.

Data: 07/08/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Dichiarazione di estinzione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile e dell'art. 9 della L.R. n. 7/2024 - Associazione dei Produttori Olivicoli "TEATE" con sede in Chieti.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

VISTO, in particolare, l'art. 27 del Codice civile, il quale recita: *"Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare"*;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)"*;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato *"Competenze delle regioni e delle province autonome"*;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: *"Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni."*;

VISTI, specificatamente, della L.R. 7/2024:

- l'art.5, co. 6, che stabilisce: *"Il registro [...], ed è detenuto dalla Struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche che rilascia le relative certificazioni, ivi compresi l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché' ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi;"*;
- l'art 9, co. 4, che stabilisce: *"L'esistenza di una delle cause di estinzione di cui al comma 1 è accertata dalla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica e viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto è comunicato all'Ente e al Presidente del Tribunale, per le finalità di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Conclusa la procedura di liquidazione su ordine del Presidente del Tribunale competente, si provvede, con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione ed alla conseguente annotazione nel Registro di cui all'articolo 5"*;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante *"PARZIALE REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO "PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO"*, con cui, tra l'altro, il Servizio *"Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale"* è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

PRESO ATTO che l'Associazione dei Produttori Olivicoli *"TEATE"* con sede in Chieti (costituita in data 12.12.1978 con atto pubblico a rogito del Notaio Avv. Germano De Cinque Rep. N. 11706 racc. n. 5389), a cui è stata riconosciuta la personalità giuridica con deliberazione della Giunta regionale n. 5865 del 20.10.1986, è stata iscritta in data 05.07.1988 al n. 85 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale di Chieti;

RILEVATO che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle

Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;

DATO ATTO che:

- il Tribunale di Chieti con nota prot. n. 642 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3476 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo all'**Associazione dei Produttori Olivicoli "TEATE"**, risultando la stessa iscritta in data 05.07.1988 al n. 85 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale di Chieti;

RILEVATO che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, era stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

CONSIDERATO che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, l'Associazione dei Produttori Olivicoli "TEATE", già iscritta nel registro del Tribunale di Chieti, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

EVIDENZIATO che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

TENUTO CONTO che, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante agli atti del Servizio medesimo;

DATO ATTO che, nell'ambito della suddetta ricognizione, è stato acquisito il file Excel allegato alla nota dell'Agenzia delle Entrate, agli atti con prot. n. 167779/26 del 22.04.2025, nonché la nota della Prefettura di Chieti in atti al prot. 0198266/25 del 14/05/25;

EVIDENZIATO che detta documentazione non ha apportato ulteriori contributi informativi, tali da rendere possibile la reperibilità dell'Associazione dei Produttori Olivicoli "TEATE";

RICHIAMATA la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati "A" e "B" della citata deliberazione), condotta dalla Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
- ha dato disposizione di procedere, decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del competente Comune, senza che detti Enti riscontrino la comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, quale persistente situazione di irreperibilità, all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale

territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

CONSIDERATO che detta l'Associazione in parola è tra quelle ricomprese nel citato Allegato B alla DGR n. 462/2025;

RILEVATO che:

- la comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile, prot. n. 125348 del 27/03/2026, formalizzata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii, riferita all'Associazione dei Produttori Olivicoli "TEATE", è stata pubblicata all'Albo On Line del Comune di Chieti per n. 15 giorni dal 01/04/2026 al 16/04/2026 (giusta relata di pubblicazione del Comune di Chieti, in atti al prot. n. 0162047/26 del 22.04.2026);
- detta comunicazione di avvio del procedimento di estinzione è stata, altresì, pubblicata per giorni 15, a far data dal 07.04.2026, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 15/2026;

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, non è pervenuto qualsivoglia riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento d'estinzione, pubblicato nei modi su indicati;

PRESO ATTO che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";

PRESO ATTO che, per la fattispecie in esame, la L.R. 7/2024, art. 4 co. 3, prevede, ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti interessati dal procedimento *de quo*, l'acquisizione del parere delle Strutture regionali competenti nei settori di attività in cui opera l'Associazione medesima, nonché del parere del Servizio regionale con competenze in materia di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 4, co. 4 della L.R. 7/2024, che testualmente recita: *"I Servizi regionali competenti si esprimono in merito agli scopi e all'attività dell'Ente richiedente. Il Servizio con competenza in materia di bilancio si esprime sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti. Qualora i detti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi."*

VISTA la nota prot. n. 197565/26 del 13/05/2026 con cui il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha quindi richiesto, ai sensi del prefato art. 4, co. 3, della L.R. 7/2024, i pareri di competenza, in merito agli scopi e all'attività dell'Associazione, al Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" e al Dipartimento "Agricoltura", precisando che *"qualora i suddetti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla data della presente richiesta, gli stessi, si intenderanno favorevolmente espressi"*;

RILEVATO che, a tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" né da parte del Dipartimento "Agricoltura", pertanto, per quanto disposto all'art. 4, co.4 della L.R. 7/2024, i pareri si intendono, in modo implicito, favorevolmente espressi;

ACCERTATO che sussistono per il caso di specie, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, le condizioni, nonché la competenza regionale, per dichiarare, con il presente atto, l'estinzione della personalità giuridica dell'Associazione dei Produttori Olivicoli "TEATE";

RITENUTO di dover trasmettere il presente atto di dichiarazione di estinzione delle personalità giuridica, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale competente per territorio, perché provveda agli adempimenti di rito;

RITENUTO, altresì, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica dell'Associazione dei Produttori Olivicoli "TEATE" con sede in Chieti;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.*" e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della "Direzione generale della Regione", reggente del Dipartimento "Presidenza - Programmazione - Turismo" e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di prendere atto** delle risultanze dell'intera attività istruttoria e ricognitiva, come descritta negli atti evocati in premessa, svolta nei confronti dell'Associazione dei Produttori Olivicoli "TEATE", dalla Struttura organizzativa in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024, incardinata nel Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale";
2. **di prendere atto** che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere l'Associazione in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";
3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, **l'estinzione della personalità giuridica** dell'Associazione dei Produttori Olivicoli "TEATE", con sede in Chieti;
4. **di trasmettere** il presente atto di dichiarazione di estinzione della personalità giuridica, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale competente per territorio, perché provveda agli adempimenti di rito,
5. **di specificare** che su ordine del Presidente del competente Tribunale, si provvederà con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione dell'Associazione dei Produttori Olivicoli "TEATE", con sede in Chieti, iscritta al n. 85 del Registro delle persone giuridiche già detenuto dal Tribunale di Chieti;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE
Sandrina Masciola
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
Marco De Santis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
Vincenzo Rivera
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 07/08/2026 23:06:40

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 46

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 9 DELLA L.R. N. 7/2024 - CONSORZIO "C.EDI.S. TEATINO CONSORZIO EDILIZIA SPERIMENTALE" CON SEDE IN CHIETI.

Data: 07/08/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: Dichiarazione di estinzione della persona giuridica, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile e dell'art. 9 della L.R. n. 7/2024 - Consorzio "C.EDI.S. Teatino Consorzio Edilizia Sperimentale" con sede in Chieti.

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

VISTO, in particolare, l'art. 27 del Codice civile, il quale recita: *"Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare"*;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: *"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)"*;

VISTO l'art. 7 del D.P.R. n. 361/2000, rubricato *"Competenze delle regioni e delle province autonome"*;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 2, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: *"Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni."*;

VISTI, specificatamente, della L.R. 7/2024:

- l'art.5, co. 6, che stabilisce: *"Il registro [...], ed è detenuto dalla Struttura organizzativa competente in materia di persone giuridiche che rilascia le relative certificazioni, ivi compresi l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei Tribunali, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi."*;
- l'art 9, co. 4, che stabilisce: *"L'esistenza di una delle cause di estinzione di cui al comma 1 è accertata dalla Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica e viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tale decreto è comunicato all'Ente e al Presidente del Tribunale, per le finalità di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Conclusa la procedura di liquidazione su ordine del Presidente del Tribunale competente, si provvede, con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione ed alla conseguente annotazione nel Registro di cui all'articolo 5"*;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante *"PARZIALE REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO "PRESIDENZA – PROGRAMMAZIONE - TURISMO"*, con cui, tra l'altro, il Servizio *"Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale"* è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

PRESO ATTO che il Consorzio *"C.EDI.S. Teatino Consorzio Edilizia Sperimentale"* con sede in Chieti:

- è stato costituito in data 13.01.1983 con atto pubblico a rogito del Notaio Dott. Alfredo Pretaroli Rep. n. 5714 racc. n.2067, a cui risulta allegato, sotto la lettera *"A"*, lo Statuto del Consorzio medesimo;

- è stato iscritto in data 21.01.1983 al n. 11 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale di Chieti;

RILEVATO che con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 è avvenuto il trasferimento delle competenze a detenere il registro delle persone giuridiche di diritto privato dai Tribunali alle Prefetture/Regioni, con il conseguente trasferimento alla Regione Abruzzo, per quanto di competenza, dei fascicoli degli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali;

DATO ATTO che:

- il Tribunale di Chieti con nota prot. n. 642 del 22.03.2001, in atti al prot. n. 3476 del 23.03.2001, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 361/2000, gli atti relativi alle persone giuridiche già iscritte presso il Tribunale medesimo, la cui competenza è stata attribuita alla Regione con il DPR suindicato;
- tra i fascicoli trasmessi, compare anche quello relativo al Consorzio "C.EDI.S. Teatino Consorzio Edilizia Sperimentale", risultando lo stesso iscritto in data 21.01.1983 al n. 11 del Registro delle persone giuridiche detenuto dal Tribunale di Chieti;

RILEVATO che con L.R. 13/2005 e ss.mm.ii., all'art. 9, co.2, era stato disposto che la Regione provvedesse ad iscrivere nel registro regionale gli Enti già iscritti nei registri dei Tribunali nel caso in cui gli stessi formalizzassero istanza di modifiche, ex articoli 6, 7 e 8 della medesima legge regionale, degli statuti e/o degli organi di amministrazione;

CONSIDERATO che, nella vigenza della citata L.R. 13/2005, il Consorzio "C.EDI.S. Teatino Consorzio Edilizia Sperimentale" già iscritto nel registro del Tribunale di Chieti, non ha formalizzato alcuna istanza ai sensi dei cennati articoli 6, 7 e 8 della legge medesima;

EVIDENZIATO che con l'entrata in vigore della L.R. 7/2024 (abrogativa della L.R. 13/2005), sono venute meno le disposizioni di cui al su citato art. 9, co. 2, della L.R.13/2005;

TENUTO CONTO che, dato l'ampio lasso di tempo trascorso dalla data del trasferimento dei fascicoli dai Tribunali, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", prima dell'iscrizione d'ufficio nel Registro regionale delle persone giuridiche degli Enti che non hanno formalizzato istanze ai sensi articoli 6, 7 e 8 della L.R.13/2005, ha ritenuto di dover avviare una propedeutica attività di ricognizione, come risultante agli atti del Servizio medesimo;

DATO ATTO che, nell'ambito della suddetta ricognizione, è stato acquisito il file Excel allegato alla nota dell'Agenzia delle Entrate, agli atti con prot. n. 167779/26 del 22.04.2025, nonché la nota della Prefettura di Chieti in atti al prot. 0198266/25 del 14/05/25;

EVIDENZIATO che detta documentazione non ha apportato ulteriori contributi informativi, tali da rendere possibile la reperibilità del Consorzio "C.EDI.S. Teatino Consorzio Edilizia Sperimentale";

RICHIAMATA la DGR n. 462 del 24/07/2025 con cui la Giunta regionale:

- ha approvato le risultanze dell'attività istruttoria e ricognitiva (sintetizzata negli Allegati "A" e "B" della citata deliberazione), condotta dalla Struttura organizzativa, competente ex L.R. 14 febbraio 2024, n. 7;
- ha dato disposizione alla medesima Struttura regionale, con limitato riferimento agli Enti elencati nell'Allegato B, per i quali risulta accertata, in esito all'attività istruttoria e ricognitiva esperita, l'assoluta irreperibilità e la persistente inottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, del procedimento di estinzione d'ufficio, ex art. 27 del cod. civ., mediante pubblicazione sull'albo pretorio, per 15 giorni, del Comune nel cui territorio l'Ente ha la sede legale risultante dalla documentazione agli atti del Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale", nonché sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;
- ha dato disposizione di procedere, decorsi inutilmente i termini di pubblicazione sull'albo pretorio del competente Comune, senza che detti Enti riscontrino la comunicazione di avvio del procedimento, fornendo ogni elemento utile a verificare il possesso dei requisiti di legge

per l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, quale persistente situazione di irreperibilità, all'adozione del relativo decreto di estinzione, da trasmettere al Tribunale territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

CONSIDERATO che detto Consorzio in parola è tra gli enti ricompresi nel citato Allegato B alla DGR n. 462/2025;

RILEVATO che:

- la comunicazione di avvio del procedimento di estinzione ex art. 27 del Codice civile, prot. n. 125402 del 27/03/2026, formalizzata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii, riferita al Consorzio "C.EDI.S. Teatino Consorzio Edilizia Sperimentale", è stata pubblicata all'Albo On Line del Comune di Chieti per n. 15 giorni dal 01/04/2026 al 16/04/2026 (giusta relata di pubblicazione del Comune di Chieti, in atti al prot. n. 0162047/26 del 22.04.2026);
- detta comunicazione di avvio del procedimento di estinzione è stata, altresì, pubblicata per giorni 15, a far data dal 07.04.2026, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 15/2026;

CONSIDERATO che, a tutt'oggi, non è pervenuto qualsivoglia riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento d'estinzione, pubblicato nei modi su indicati;

PRESO ATTO che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere il Consorzio in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";

PRESO ATTO che, per la fattispecie in esame, la L.R. 7/2024, art. 4 co. 3, prevede, ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti interessati dal procedimento *de quo*, l'acquisizione del parere delle Strutture regionali competenti nei settori di attività in cui opera il Consorzio medesimo, nonché del parere del Servizio regionale con competenze in materia di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 4, co. 4 della L.R. 7/2024, che testualmente recita: *"I Servizi regionali competenti si esprimono in merito agli scopi e all'attività dell'Ente richiedente. Il Servizio con competenza in materia di bilancio si esprime sulla congruità dei mezzi finanziari dell'Ente rispetto agli scopi perseguiti. Qualora i detti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla richiesta, gli stessi si intendono favorevolmente espressi."*

VISTA la nota prot. n. 187738/26 del 06/05/2026 con cui il Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale", ha quindi richiesto, ai sensi del prefato art. 4, co. 3, della L.R. 7/2024, i pareri di competenza, in merito agli scopi e all'attività dell'Associazione, al Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" e al Dipartimento "Lavoro e Attività Produttive", precisando che *"qualora i suddetti pareri non intervengano entro 30 giorni dalla data della presente richiesta, gli stessi, si intenderanno favorevolmente espressi"*;

RILEVATO che, a tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento "Risorse" – Servizio "Bilancio" né da parte del Dipartimento "Lavoro e Attività Produttive", pertanto, per quanto disposto all'art. 4, co.4 della L.R. 7/2024, i pareri si intendono, in modo implicito, favorevolmente espressi;

ACCERTATO che sussistono per il caso di specie, ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, le condizioni, nonché la competenza regionale, per dichiarare, con il presente atto, l'estinzione della personalità giuridica del Consorzio "C.EDI.S. Teatino Consorzio Edilizia Sperimentale";

RITENUTO di dover trasmettere il presente atto di dichiarazione di estinzione delle personalità giuridica, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale competente per territorio, perché provveda agli adempimenti di rito;

RITENUTO, altresì, per tutto quanto sopra esplicitato, di doversi procedere alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica del Consorzio "C.EDI.S. Teatino Consorzio Edilizia Sperimentale" con sede in Chieti;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii.: "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.*" e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della "Direzione generale della Regione", reggente del Dipartimento "Presidenza - Programmazione - Turismo" e il Dirigente del Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale" hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. **di prendere atto** delle risultanze dell'intera attività istruttoria e ricognitiva, come descritta negli atti evocati in premessa, svolta nei confronti del Consorzio "C.EDI.S. Teatino Consorzio Edilizia Sperimentale" dalla Struttura organizzativa in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024, incardinata nel Servizio "Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale";
2. **di prendere atto** che non esistono, pertanto, le condizioni ex DGR n. 462 del 24/07/2025 per iscrivere il Consorzio in parola nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato detenuto dal Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta regionale";
3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 6 del DPR 361/2000 e dell'art. 9 della vigente L.R. 7/2024, **l'estinzione della personalità giuridica** del Consorzio "C.EDI.S. Teatino Consorzio Edilizia Sperimentale" con sede in Chieti;
4. **di trasmettere** il presente atto di dichiarazione di estinzione della personalità giuridica, per le finalità di cui agli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile, al Presidente del Tribunale competente per territorio, perché provveda agli adempimenti di rito,
5. **di specificare** che su ordine del Presidente del competente Tribunale, si provvederà con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, alla cancellazione del Consorzio "C.EDI.S. Teatino Consorzio Edilizia Sperimentale", con sede in Chieti, iscritta al n. 11 del Registro delle persone giuridiche già detenuto dal Tribunale di Chieti;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

**Il Presidente Della Giunta Regionale****RIEPILOGO FIRME**

ESTENSORE
Sandrina Masciola
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
Marco De Santis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
Vincenzo Rivera
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 07/08/2026 23:07:24

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it